



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA SICILIA – SEDE DI PALERMO –**

DETERMINAZIONE N. 40 del 18.12.2019

Oggetto: proroga tecnica dell'Ordine diretto di acquisto n. 2157263 prot.n.1837 del 28.5.2015 come modificato con Atto aggiuntivo pr.909 del 22.3.16 in base al PDI rev. 05 del 17.3.2016 – Convenzione Consip FM3 per la durata di **n. 2 mesi, dall'01/01/2020 al 29/02/2020.**

CIG DERIVATO: 6270671169

Il Responsabile del Procedimento

Premesso che:

- in data 31.12.2019 andrà a scadere la proroga tecnica di cui alla nota n. FM3/12/736964 del 09/07/2019, del contratto, stipulato in adesione alla Convenzione Consip FM3, con il RTI Manitalidea spa, relativo ai Servizi di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso pubblico, con Ordine diretto di acquisto n. 2157263 prot. n. 1837 del 28.5.2015 come modificato con Atto aggiuntivo pr. 909 del 22.3.16 in base al PDI rev. 05 del 17.3.2016;
- a seguito di verifica sul portale www.acquistinretepa.it è emerso che non risulta ancora totalmente definita la procedura di aggiudicazione della gara riguardante i servizi di Facility Management, e relativa, specificatamente, all' attivazione della Convenzione FM4;
- sullo stesso portale è stata pubblicata la news del 21/10/2019 con la quale si rende nota la sopravvenuta aggiudicazione di diversi lotti della Convenzione e la presumibile attivazione della stessa entro il 12/12/2019, cui hanno fatto seguito le attivazioni di diversi lotti, ma non ancora del Lotto 14, che interessa questa Amministrazione;
- nelle more dell'attivazione del lotto 14 della Convenzione FM4, sono state indette delle gare autonome per i servizi di pulizia, presidio fisso di pulizia, disinfestazione, smaltimento rifiuti e reception;
- le gare succitate si trovano nella fase di esame della documentazione amministrativa delle cause di esclusione, che, in diversi casi, sta richiedendo il ricorso al soccorso istruttorio con allungamento dei tempi;
- nelle more della conclusione delle suddette procedure finalizzate all'individuazione dei soggetti affidatari e della stipula dei contratti con i nuovi fornitori appare necessario, per ragioni di economicità ed efficienza nonché per la necessità di assicurare costanti ed adeguati standard di igiene ambientale e manutenzione generale dell'immobile, in considerazione della natura obbligatoria delle prestazioni stesse al fine di garantire il buon funzionamento delle attività istituzionali, continuare ad usufruire, senza soluzione di continuità, dei servizi espletati dal RTI Manitalidea spa, per un tempo che si stima in n. 2 mesi decorrenti dalla scadenza dell'attuale contratto;

VISTO il Regolamento 6 febbraio 2012 recante l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa;

VISTO l'art. 32, comma 2, d.lgs. 18.04.2016, n. 50, come modificato dal d.lgs. 56/2017, in base al quale "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

VISTO l'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale "tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro messe a disposizione da Consip S.p.A.";

VISTO l'art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012 che consente alle amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione;

VISTO l'art. 106, comma 11 del d.lgs 50/2016, che stabilisce: "la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante".

VISTO il punto 2) dell'art. 4 delle Condizioni Generali allegate alla Convenzione Consip FM3 ai sensi del quale "Resta, altresì, espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l'efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di fornitura, il fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi/forniture oggetto della Convenzione";

VISTO **altresì**, il parere Anac n.33/2013 del 16/05/2013, secondo il quale per il tempo occorrente all'individuazione del nuovo contraente, ciascuna Amministrazione può valutare le modalità più opportune per dare continuità ai servizi, ivi incluso l'eventuale ricorso alla proroga tecnica, in considerazione dell'esigenza, per fatti non dipendenti dalla stessa, di evitare un blocco dell'azione amministrativa;

RITENUTO che appare opportuno ricorrere all'istituto della proroga tecnica al fine di assicurare la necessaria continuità nell'espletamento dei servizi, oggetto del contratto in scadenza, nelle more dell'individuazione dei nuovi fornitori che dovranno subentrare al fornitore uscente fino all'attivazione della Convenzione FM4, **fatto salvo in ogni caso il diritto di recesso normativamente previsto in caso di attivazione della suddetta Convenzione sia** nel primo che nel secondo caso, per l'ipotesi di sopravvenuta operatività della stessa;

RISCONTRATO che con nota prot. n. FM3/12/8037065/2019 DEL 16.12.2019 la Manitalidea spa ha manifestato la propria disponibilità alla prosecuzione dall'**01.01.2020 al 29.02.2020** dei servizi agli stessi patti e condizioni economiche e contrattuali di cui all'Ordine diretto di acquisto n. 2157263 prot. n.1837 del 28.5.2015 e successivi atti aggiuntivi;

CONSIDERATO che il costo dei servizi per la durata di **n. 2 mesi**, in applicazione del vigente contratto, ammonta ad **€ 17.612,54 oltre ad € 3.874,76 per IVA al 22%, per complessivi € 21.487,30**;

VISTE le note prot. nr. 1688 del 18.09.2018 e n. 1843 del 17/10/2018, relative al piano programmatico del triennio 2019-2021, nel quale sono state previste per i Cap. 2287, 2291 e 2302 le somme per il suddetto servizio anche per il periodo interessato dalla suddetta proroga;

VISTA la nota del CDS prot. entr. TAR n. 319 del 15/02/2019 con la quale è stata comunicata l'assegnazione dei fondi per il fabbisogno finanziario 2019, con l'implicita approvazione anche dei fondi richiesti per gli anni 2020 e 2021 facenti parte del triennio di riferimento;

CONSIDERATO che:

- 1) è stato acquisito d'ufficio il DURC on line prot. INAIL 17988941 con scadenza 02.01.2020 che dichiara la regolarità della suddetta ditta;
- 2) è stata eseguita la verifica on-line del Casellario ANAC in data 18.12.2019 al portale www.anticorruzione.it tramite il servizio delle "Annotazioni riservate", che non ha evidenziato annotazioni sull'operatore economico suddetto;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 31 d.lgs n. 50/2016, come modificato dal d.lgs. 56/2017, è necessario procedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento;

DATO ATTO di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi in conformità a quanto previsto dall'art. 42 del d.lgs 50/2016 e dall'art. 6 bis della legge 241/90;

Per quanto sopra,

PROPONE

- 1. di prorogare** per la durata di n. 2 mesi, dall'01/01/2020 al 29/02/2020 la scadenza del contratto attuativo della Convenzione Consip "Facility Management uffici 3", di cui all'Ordine diretto di acquisto n. 2157263 prot. n.1837 del 28.5.2015, come modificato con Atto aggiuntivo prot. n.909 del 22.3.16 in base al PDI rev. 05 del 17.3.2016, stipulati con il RTI Manitalidea spa, avente ad oggetto l'espletamento dei servizi di manutenzione impianti elettrici, di riscaldamento, di raffrescamento, di sicurezza e controllo accessi, consulenza gestionale, servizi di pulizia, presidio fisso di pulizia, smaltimento rifiuti speciali, reception, facenti parte della Convenzione Facility Management uffici 3, al fine di completare le gare indette;
- 2. di nominare** il dr. Ignazio Di Nino, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 50/2016, quale responsabile del procedimento;
- 3. di imputare in base all'esigibilità (IPE)** il costo del servizio pari ad **€ 17.612,54 oltre ad € 3.874,76 per IVA al 22%, per complessivi € 21.487,30**, ai rispettivi capitoli di pertinenza (Cap. 2287 reception, Cap. 2291 servizi di manutenzione impianti elettrici, di riscaldamento, di raffrescamento, di sicurezza e controllo accessi, consulenza gestionale, Cap. 2302 servizi di pulizia,

presidio fisso di pulizia, smaltimento rifiuti speciali) dello stato di previsione della spesa del Consiglio di Stato e TT.AA.RR. per l'anno 2020, per gli importi di seguito indicati:

- Cap. 2287: € 8.114,49

- Cap. 2291: € 3.754,11

- Cap. 2302: € 9.618,70

4. **di nominare** quale Supervisore e Direttore dell'esecuzione la dipendente sig.ra Antonella Colli, a cui la presente determinazione deve essere trasmessa;

5. **di pubblicare** la presente determinazione sul sito internet della G.A. nella sezione "Amministrazione trasparente", voce "Bandi di gara e contratti", sezione "Atti di gara" ai sensi dell'art.29, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e sul sito del MIT sezione contratti e bandi - ai sensi dell'art. 29, comma 2, d.lgs 50/2016.

Il Responsabile del Procedimento

IL SEGRETARIO GENERALE

- Vista la superiore proposta;
- Ritenuta meritevole di accoglimento;
- Visto il d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;
- Dato atto di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi in conformità a quanto previsto dall'art. 42 d.lgs n. 50/2016 e.s.m.i., nonché dall'art. 6-bis della legge 241/1990;

D E T E R M I N A

Di approvare la superiore proposta di determinazione per le motivazioni di fatto e di diritto esposte nel preambolo e nel dispositivo, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

Il Segretario Generale